

# ATTO COSTITUTIVO



## Associazione Musicale "The Voice of Soul"

L'anno 2018, addì ....., in Cassano All'Jonio si conviene e si stipula quanto segue tra i Sig.ri:

- **Annunziato Laitano**, nato a Castrovillari (CS) il 07/11/1978, residente a Cassano All'Jonio (CS) in via *Ginnasio, 85*; C.F.: LTNNNZ78S07C349H
- **Caterina Croci**, nata a Poggibonsi (SI) il 25/04/1973, residente a Fuscaldo (CS) in via *Contrada Marri, n.6*; C.F.: CRCCRN73D65G752Z
- **Elvira Roberta Gaetani**, nata a Trebisacce (CS) il 09/07/1996, residente a Cassano All'Jonio (CS) in via *Madonna della Catena, n.72*; C.F.: GTNLRR96L49L353U
- **Laura Forace**, nata a Cassano All'Jonio (CS) il 01/08/1990, residente a Cassano All'Jonio (CS) in via *Saragat, 10*; C.F.: FRCLRA90M41C002B
- **Maria Carmela Fiore**, nata a Cassano All'Jonio (CS) il 31/01/1989, residente a Cassano All'Jonio (CS) in via *Rattazzi, 18*; C.F.: FRIMCR89A71C002X
- **Dahlia Rago Ilog Garcia** nata a Manila (Filippine) il 20/07/1983, residente a Cassano All'Jonio (CS) in via *Gioacchino Rossini, 4*; C.F.: RGLDHL83L60Z216Y
- **Loredana Foscaldi**, nata a Cassano All'Jonio (CS) il 29/11/1971, residente a Cassano All'Jonio (CS) in via *Modena, 11*; C.F.: FSCLDN71S69C002C
- **Annarita Liparoti**, nata a Cassano All'Jonio (CS) il 07/04/1971, residente a Cassano All'Jonio (CS) in via *San Nicola, 5*; C.F.: LPRNRT71D47C002R
- **Elvira Santoro**, nata a Cassano All'Jonio (CS) il 22/11/1995, residente a Cassano All'Jonio (CS) in via *Madonna della Catena, snc*; C.F.: SNTLVR95S62C002E
- **Giuseppe Mastrolorenzo**, nato a Castrovillari (CS) il 24/06/1987, residente a Cassano All'Jonio (CS) in via *Figurella, 9*; C.F.: MSTGPP87H24C349G
- **Domenico Santomartino**, nato a Cassano All'Jonio (CS) il 13/11/1982, residente a Cassano All'Jonio (CS) in via *Sybaris, 11*; C.F.: SNTDNC82S13C002J
- **Antonio Tocci**, nato a Cassano All'Jonio (CS) il 18/07/1986, residente a Cassano All'Jonio in via *Sybaris, snc*; C.F.: TCCNTN86L18C002O
- **Leonardo Pugliese**, nato a Corigliano Calabro (CS) il 02/08/1996, residente a Cassano All'Jonio (CS) in via *delle Terme, 43*; C.F.: PGLLRD96M02D005Y
- **Fabian Porto**, nato a Trebisacce (CS) il 06/10/1997, residente a Cassano All'Jonio (CS) in via *Diaz, snc*; C.F.: PRTFBN97R06L353D
- **Cristian Pellicano**, nato a Cassano All'Jonio (CS) il 06/07/1988, residente a Cassano All'Jonio (CS) in via *Michele Bavasso, snc*; C.F.: PLLCST88L06C002B

### Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione Musicale "The Voice of Soul", con sede legale presso: Abazia Santuario Diocesano "S. Maria della Catena", via Madonna della Catena, snc a Cassano All'Jonio (CS).

## Art. 2 - SCOPO

L'Associazione ha carattere volontario e democratico, senza fini di lucro. Si pone quale istituzione permanente e aperta, volta a promuovere, diffondere e annunciare il Vangelo e i valori etici della vita attraverso l'arte della musica, eventi musicali, concerti, masterclass, rassegne, festival, concorsi, workshop, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica.

L'associazione è retta dallo statuto sociale composto da n. 15 articoli, che si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

## Art. 3 - I SOCI

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi formeranno il Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per i primi 3 anni. I consiglieri eleggono al loro interno:

- alla carica di *Assistente Spirituale* il Rev.do Sac. Annunziato Laitano;
- alla carica di *Presidente* Suor Caterina Croci;
- alla carica di *Vice Presidente* la Sig.ra Elvira Roberta Gaetani;
- alla carica di *Segretario* la Sig.ra Dahlia Rago Ilog Garcia;
- alla carica di *Tesoriere* il Sig. Giuseppe Mastrolorenzo.

Tutti gli eletti dichiarano espressamente di accettare la nomina e di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge.

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le competenti autorità.



Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci

L' Assistente Spirituale

Annunziato Laitano

(firma) Annunziato Laitano

Il Presidente

Caterina Croci

(firma) Caterina Croci

Il Vice presidente

Elvira Roberta Gaetani

(firma) Elvira Roberta Gaetani

Il segretario

Dahlia Rago Ilog Garcia

(firma) Dahlia Rago Ilog Garcia

Il tesoriere

Giuseppe Mastrolorenzo

(firma) Giuseppe Mastrolorenzo

I Soci presenti

Laura Forace

(firma) Laura Forace

Maria Carmela Fiore

(firma) Maria Carmela Fiore

Loredana Foscaldi

(firma) Loredana Foscaldi

Annarita Liparoti

(firma) Annarita Liparoti

Elvira Santoro

(firma) Elvira Santoro

Domenico Santomartino

(firma) Domenico Santomartino

Antonio Tocci

(firma) Antonio Tocci

Leonardo Pugliese

(firma) Leonardo Pugliese

Fabian Porto

(firma) Fabian Porto

Cristian Pellicano

(firma) Cristian Pellicano

Cassano All'Ionio, 01/07/2018



# STATUTO

## Associazione Musicale "The Voice of Soul" APS

### Sezione I: Costituzione e scopi

#### Art. 1 Denominazione, sede e durata

- Ai sensi del **Decreto legislativo 117 del 2017** (di seguito denominato "*Codice del Terzo settore*") e nel rispetto delle norme del *Codice Civile*, è costituita l'associazione non riconosciuta denominata **Associazione Musicale "The Voice of Soul" APS**.
- L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cassano All'ionio (CS) presso l'*Abazia Santuario Diocesano "S. Maria della Catena"* in via Madonna della Catena, snc. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- L'Associazione ha durata illimitata.

#### Art. 2 Scopi, finalità e attività

- L'Associazione è apartitica e ha carattere volontario e democratico. Si pone quale istituzione permanente e aperta, volta a promuovere, diffondere e annunciare il Vangelo e i valori etici della vita attraverso l'arte della musica, eventi musicali, concerti, masterclass, rassegne, festival, concorsi, workshop, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica.
- L'Associazione persegue prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 lettere d), i) e k) del *Codice del Terzo Settore*:
  - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale o religioso.
- L'Associazione concorre al perseguimento delle finalità istituzionali attraverso:
  - la valorizzazione del canto corale in tutte le sue forme, promuovendone l'importanza e favorendone la diffusione, nelle più svariate accezioni, in tutti gli ambienti possibili;
  - la promozione dei servizi formativi e culturali, nelle diverse fasce di età, con particolare attenzione ai giovani, collaborando con enti e istituzioni, pubblici e privati;
  - l'ampliamento della conoscenza della cultura musicale e corale attraverso contatti fra persone, enti e associazioni e la realizzazione di interscambi tra diverse realtà, in ogni parte del mondo;
  - la conservazione e diffusione della cultura musicale popolare attraverso l'esecuzione di canti della tradizione orale e d'autore, con particolare riferimento al patrimonio etnomusicale del proprio territorio;
  - la promozione, la programmazione e l'attuazione di iniziative e attività ricreative, culturali e sociali che contribuiscano alla formazione individuale allargando gli orizzonti didattici degli educatori e operatori affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale e artistica come un bene per la persona e un valore sociale imprescindibile.
- Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
  - organizzare, promuovere e partecipare a concerti, rassegne, festival, convegni, concorsi, lezioni-concerto, viaggi studio e attività simili, anche a livello nazionale e internazionale;
  - ideare, gestire, attivare e aderire a corsi di formazione e di orientamento per coristi, direttori e singoli associati;
  - pubblicare, valorizzare e diffondere materiale musicale e discografico, ivi comprese la rivista associativa, atti di convegni e seminari, studi e ricerche, materiali audiovisivi e qualsiasi altro progetto o iniziativa destinati alla collettività;
  - svolgere attività di ricerca musicologica ed etnomusicologica;
  - collaborare con le istituzioni didattiche per incentivare l'educazione musicale nell'ambito della scuola e di altre realtà sociali del territorio;
  - istituire e gestire corsi di avviamento all'attività vocale e strumentale e corsi di studio teorici e pratici della musica;
  - stipulare convenzioni con enti pubblici e privati.
- Potrà svolgere, inoltre, ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma, in ogni caso, collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
- L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del *Codice del Terzo settore*, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto

Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

- L'Associazione potrà, altresì, realizzare attività di raccolta pubblica di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

## Sezione II: Norme sul rapporto associativo

### Art. 3 Norme sull'ordinamento interno

- L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
- Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
- Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati, che versano la quota associativa annuale, riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

### Art. 4 Associati: tipologia

- Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche che, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
- L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
- Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:
  - » *Associati fondatori* che hanno costituito l'Associazione presenti nell'atto costitutivo allegato al presente Statuto.
  - » *Associati ordinari* che, previa domanda di ammissione e relativa accettazione dal parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione.
  - » *Associati onorari* sono gli ex-presidenti dell'associazione, esonerati dal pagamento della quota associativa annuale perciò non hanno il diritto di voto nelle assemblee ma possono essere invitati a parteciparne. Mantengono il loro status a vita, salvo procedura di decadenza per gravi cause etiche o di comportamento scorretto verso la società. Il decadimento del titolo di associato onorario viene proposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.
  - » *Associati sostenitori* possono essere persone fisiche/enti/istituzioni che abbiano contribuito in modo eccezionale con opere e/o sostegno economico, come donazione libera o lascito testamentario, per la costituzione e/o la crescita dell'associazione stessa. Sono esenti dal pagamento della quota associativa annuale perciò non hanno né il diritto di voto nelle assemblee né a parteciparne. Il loro status è a discrezione del Consiglio Direttivo, che può decidere se è annuale oppure a vita. Inoltre il Consiglio Direttivo interverrà nella procedura di decadenza del titolo di associato sostenitore per gravi cause etiche o di comportamento scorretto verso la società, proponendola e sottoponendola all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

### Art. 5 Associati: procedura di ammissione

- Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e degli eventuali regolamenti interni, a osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.
- Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
- L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione e il nominativo viene riportato nel libro degli associati.
- L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
- Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

### Art. 6 Associati: diritti e doveri

- Gli associati hanno il diritto di:
  - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
  - b) essere informati sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
  - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi. La

- presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
- L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 14, c. 2 del presente Statuto.
  - Gli associati hanno il dovere di:
    - a) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
    - b) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
    - c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
  - Le quote e i contributi associativi non sono rimborsabili, trasferibili e rivalutabili.

#### **Art. 7 Associati: cause di cessazione del rapporto associativo**

- La qualità di associato si perde per:
  - a) recesso volontario. Ciascun associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
  - b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto.

• L'associato può essere escluso dall'Associazione per:

- a) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### **Sezione III: Norme sul volontariato**

#### **Art. 8 Volontari e attività di volontariato**

- I volontari sono gli associati fondatori e quelli ordinari che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività nei confronti dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per ragioni di solidarietà.
- L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
- L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 9 Volontari e persone retribuite**

- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

## Sezione IV: Organi sociali

### Art. 10 Organi dell'Associazione

- Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea dei soci;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente.
- Le cariche sono elettive ed esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

### Art. 11 Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

- L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.
- Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
- L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
  - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
  - b) su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.
- Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.
- La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
- L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
- Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

### Art. 12 Assemblea ordinaria: competenze e quorum

- È compito dell'Assemblea ordinaria:
  - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - h) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - i) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
  - j) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
  - k) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
  - l) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
  - m) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
- L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
- Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

### Art. 13 Assemblea straordinaria: competenze e quorum

- È compito dell'Assemblea straordinaria:
  - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

- Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

#### **Art. 14 Assemblea degli associati: regole di voto**

- Ciascun associato ha diritto a un solo voto.
- L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
- Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

#### **Art. 15 Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

- Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Non può essere eletto Consigliere e, se nominato, decade dalla carica l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

#### **Art. 16 Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto**

- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
- La convocazione è fatta mediante avviso scritto, tramite lettera o e-mail, che deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione indicandone il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
- Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
- Le votazioni si effettuano con voto palese tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
- Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Art. 17 Consiglio Direttivo: competenze**

- Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare, ha il compito di:
  - a) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - b) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione;
  - c) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
  - d) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - e) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
  - f) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
  - g) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
  - h) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

- i) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
  - j) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  - k) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
  - l) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
- Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
  - Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni affidategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
  - Il Tesoriere redige il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

#### **Art. 18 Consiglio Direttivo: cause di decadenza e sostituzione dei membri**

- La carica di Consigliere si perde per:
  - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
  - c) sopraggiunte cause incompatibilità, di cui all'art. 15, c. 2, del presente Statuto;
  - d) perdita della qualifica di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 7 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà a una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

- Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere a una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 19 Presidente: poteri e durata in carica**

- Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
- La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
- La carica di Presidente si perde per dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione e, in particolare, ha il compito di:
  - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
- In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

#### **Art. 20 Il direttore artistico**

- Il Direttore artistico è nominato dal Consiglio Direttivo anche al di fuori degli associati. Il suo incarico ha durata illimitata sino a revoca dello stesso e può essere retribuito.
- Al Direttore artistico spettano le scelte musicali.

#### **Art. 21 Responsabilità degli organi sociali**

- Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
- I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in materia.

## Sezione V: I libri sociali

### Art. 22 Libri sociali e registri

- L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
  - libro degli associati;
  - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

## Sezione VI: Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

### Art. 23 Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

- Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### Art. 24 Risorse economiche

- L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - quote associative;
  - contributi pubblici e privati;
  - donazioni e lasciti testamentari;
  - rendite patrimoniali;
  - attività di raccolta fondi;
  - rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
  - proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
  - ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

### Art. 25 Bilancio di esercizio

- L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
- Alla fine di ogni esercizio il Tesoriere deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio e comunque nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
- Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Codice del Terzo settore, l'Associazione redige il bilancio sociale.

## Sezione VII: Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

### Art. 26 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

- Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
- L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.


## Sezione VIII: Disposizioni finali

### Art. 27 Norme di rinvio

- Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Luogo Abazia Santuario Diocesano "S. Maria della Catena"

Data 26/11/2021



Firma Presidente

03 DIC. 2021

*Carolina Cacciari*

ALIP 617 SERIE 3 PACCO

ASSISTENTE 20000

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  
GIUSEPPINA ROMEO

Firma si delega... Provinciale